



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 6 October 2011**

**15233/11**

---

**Interinstitutional File:  
2011/0150 (COD)**

---

<b>COMPET</b>	<b>435</b>
<b>IND</b>	<b>121</b>
<b>MI</b>	<b>480</b>
<b>RECH</b>	<b>331</b>
<b>ENT</b>	<b>208</b>
<b>TELECOM</b>	<b>141</b>
<b>CODEC</b>	<b>1631</b>
<b>INST</b>	<b>467</b>
<b>PARLNAT</b>	<b>224</b>

**COVER NOTE**

---

from:	the Italian Senate
date of receipt:	5 October 2011
to:	the Council of the European Union
No. Cion prop.	11300/11 and 11300/1/11 REV 1 (en,fr,hu,mt) COMPET 262 IND 81 MI 301 RECH 178 ENT 135 TELECOM 92 CODEC 989 - COM(2011) 315 final
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Standardisation and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

---

Delegations will find attached for information a copy of the above opinion<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> The translation can be found at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address:  
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110315FIN.do#dossier-COD20110150>

Doc. XVIII-bis  
n. 47

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* FONTANA)

*approvata nella seduta del 28 settembre 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA NORMALIZZAZIONE EUROPEA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/686/CEE E 93/15/CEE DEL CONSIGLIO NONCHÉ LE DIRETTIVE 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE E 2009/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM(2011) 315 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 2011**

---

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 315 definitivo,

considerato che la proposta intende stabilire norme riguardanti la cooperazione tra gli organismi europei e nazionali di normalizzazione, l'elaborazione di norme europee per prodotti e servizi, il riconoscimento delle specifiche tecniche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché il finanziamento della normalizzazione europea;

tenuto conto che nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva (COM(2010) 2020) la Commissione europea ha sottolineato la necessità di migliorare il metodo di elaborazione delle norme e l'uso delle norme in Europa per elevare gli *standard* europei ed internazionali per la competitività a lungo termine dell'industria europea;

ricordato che l'armonizzazione delle norme sui prodotti a livello europeo concorre a superare gli ostacoli tecnici agli scambi che potrebbero essere creati da norme nazionali contrastanti;

ricordato che la normalizzazione europea contribuisce quindi a promuovere la competitività delle imprese, agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo un'azione a livello dell'Unione europea consentirebbe di disporre l'armonizzazione delle norme sui prodotti e sui servizi al fine di superare gli ostacoli tecnici che tuttora limitano la crescita del volume degli scambi intracomunitari;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che intende perseguire. L'iniziativa si riferisce infatti solo al funzionamento della normalizzazione a livello europeo e alla cooperazione tra organismi di normalizzazione nazionali al fine di evitare norme nazionali contrastanti. La proposta non crea peraltro ulteriori oneri amministrativi per gli operatori economici, per i governi nazionali, per le autorità regionali e locali né per i cittadini;

nel merito si accolgono con favore le disposizioni di cui all'articolo 5 e all'allegato III, concernenti la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle componenti interessate della società nel processo di normalizzazione europea, ovviando all'attuale situazione di sotto-rappresentazione delle PMI nell'attività di normalizzazione;

si rileva, infine, come gli articoli 16 e 17 contengano deleghe a tempo indeterminato per l'adozione di atti delegati al fine di «aggiornare l'elenco degli organismi di normalizzazione europei di cui all'allegato I», «adeguare i criteri per il riconoscimento delle norme nel settore delle TIC agli sviluppi tecnici» e «adeguare i criteri per le organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società di cui all'allegato III».